FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec.ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo del pubblico interesse il veder fissati i limiti i quali separar debbono il contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario; ed avendo Noi considerato che la mancanza di una regola certa e positiva su tale oggetto potrebbe dar luogo a frequenti collisioni tra le rispettive autorità;

Sulla proposizione de' nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e degli affari interni:

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

TITOLO I.

§. I. *Del contenzioso amministrativo e giudiziario in generale.*

Art. 1. Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo, da quelle del contenzioso giudiziario.

2. Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime, dalle autorità e corpi cui apparterrà la decisione delle seconde.

3. Saranno di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell' amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente.

4. Oggetti dell' amministrazione pubblica sono, 1.° le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno; 2.° le instituzioni e le forme dirette a conservare l' integrità e la destinazione di esse. Tali sono:

Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.

I beni dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, e per una assimilazione anche i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione.

Le opere ed i lavori pubblici.

Le contribuzioni pubbliche.

Tutti gli oggetti dell' amministrazione militare a' termini dell'art. 13.

Le leggi sulla navigazione, relativamente alla legittimità delle prede marittime.

La contabilità dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici.

L' esame ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l' esercizio de' dritti civici ne' comuni.

La facoltà di autorizzare lo Stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici a promuovere azioni in giudizio, e quella di conciliare le amministrazioni suddette co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse; il tutto a' termini degli articoli 16 e 17 della presente legge.

5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica, o lo Stato;

1.° l' esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell' art. 6 della presente legge;

2.° l' esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;

3.° l' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica.

§. II. *Contenzioso delle strade ec.*

6. Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l' occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione de' danni cagionativi, o l' obbligo di mantenerla, apparterranno a' giudici del contenzioso amministrativo.

7. Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni a' porti, a' lidi, a' fiumi, a' canali, alle dighe, a' ponti, alle strade, o sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, alle piantagioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò ch' è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche.

§. III. *Contenzioso de' beni dello Stato, de' comuni, ec.*

8. Apparterrà a' giudici del contenzioso amministrativo il conoscere;

1.° della validità di tutti i contratti fatti dall' amministrazione pubblica;

2.° della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti ;
3.° della interpretazione e spiegazione dei medesimi.

9. Apparterrà a' medesimi giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune.

§. IV. *Contenzioso delle opere e de' lavori pubblici.*

10. Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorgere tra l'amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici, ne' termini dell' art. 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i danni commessi verso i privati da' suddetti appaltatori nell'eseguimento delle loro intraprese.

11. Quanto alle azioni de' privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivo di pubblici lavori, vi sarà da Noi provveduto con altra legge particolare.

§. V. *Contenzioso delle contribuzioni pubbliche.*

12. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse, alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi.

§. VI. *Contenzioso dell' amministrazione militare.*

13. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpetrazione de' contratti fatti dalle autorità così civili che militari; il tutto a' termini dell' art. 8 per forniture o per lavori militari.

§. VII. *Legittimità delle prede marittime.*

14. Quanto a' giudizj sulla legittimità delle prede marittime, saranno osservate le disposizioni concernenti un tale oggetto.

§. VIII. *Contabilità dello Stato, de' comuni, ec.*

15. Per ciò che appartiene alla contabilità dello Stato e de' comuni, saranno osservate le disposizioni riguardanti un tale ramo di amministrazione.

Le medesime disposizioni saranno applicabili a' conti degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti comuni, e riputati come altrettante sezioni de' medesimi.

§. IX. *Facoltà di autorizzare lo Stato, i comuni, ec.*

16. Apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo l'autorizzare il demanio dello Stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni, a formar dimande in giudizio, salvo il disposto nell' art. 304 della nostra legge del dì 12 di dicembre del passato anno sull'amministrazione civile

17. Apparterrà alle stesse autorità di conciliare le amministrazioni enunciate nel precedente articolo co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse. A tal effetto i privati, prima di promuovere le loro azioni, saranno tenuti di presentare alle autorità anzidette una dimanda per conciliazione. Ove questa riesca inutile, e lo Stato, la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente fatto dritto all' istanza dell' attore, le autorità del contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso, al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata, un certificato di non seguita conciliazione. Scorso questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla necessità di produrre innanzi all' autorità giudiziaria il documento della tentata conciliazione. Le autorità suddette dovranno sempre informare i rispettivi nostri Segretarj di Stato Ministri dell' esito della conciliazione.

TITOLO II.

§. I. *De' giudici del contenzioso amministrativo.*

18. La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo apparterrà agli eletti, a' sindaci, a' Consigli d' Intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte de' conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di giustizia e dell' interno del supremo Consiglio di Cancelleria, per quanto concerne le decisioni di conti della Corte anzidetta, a' termini della legge de' 22 di dicembre 1816.

§. II. *Della competenza de' giudici del contenzioso amministrativo.*

19. Gli eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, a' termini dell' art. 58 della nostra legge de' 12 di dicembre 1816.

20. I sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe che non oltrepassano sei ducati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7.

21. Le sentenze degli eletti e de' sindaci ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti saranno soggette al solo appello devolutivo, il quale

sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del circondario : e ne caso in cui il sindaco o l' eletto del capoluogo del circondario abbiano pronunziata la multa, o vi sieno interessati, l' appello della loro sentenza sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del distretto : e finalmente l' appello avverso la sentenza degli eletti e de' sindaci di capoluoghi di distretto, e del capoluogo della provincia, sarà dedotto innanzi al Consiglio d' Intendenza della medesima.

22. Per tutt' i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di sei ducati, i sindaci compileranno l' instruzione, e la rimetteranno all' Intendente, onde il Consiglio d' Intendenza vi pronunzii come di ragione.

23. I Consigli d' Intendenza, tranne i casi di eccezione contenuti nelle leggi riferite negli articoli 14 e 15, saranno i giudici ordinarj di tutte le materie del contenzioso amministrativo enunciate nel titolo precedente.

24. Essi giudicheranno ancora tutte le controversie relative alla esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili.

25. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza saranno soggette all' appello devolutivo nella gran Corte de' conti.

Dove giudichino di danni, o di multe per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7, le loro decisioni saranno inappellabili, semprechè le condanne in esse contenute non eccedano la somma di quaranta ducati.

26. La gran Corte de' conti eserciterà la sua giurisdizione a' termini di ciò che sarà da Noi prescritto nella legge organica sulla medesima.

TITOLO III.

Della esecuzione delle decisioni de' giudici del contenzioso amministrativo.

27. La esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo apparterrà alle autorità giudiziarie.

In questi casi, fermo rimanendo il titolo, in forza di cui il creditore agisce per la vendita de' beni mobili, o per l' espropriazione, saranno solo di competenza delle autorità giudiziarie gli atti e gl' incidenti della vendita de' beni mobili o della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpretazione, sulla ispezione, o sugli effetti delle anzidette decisioni, le autorità giudiziarie ne rimetteranno il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, autori delle decisioni.

28. In virtù di decisioni profferite da' giudici del contenzioso amministrativo contro allo Stato, alle amministrazioni pubbliche, a' comuni ed agli stabilimenti pubblici, non si potrà procedere a vendita di mobili nè ad espropriazione d' immobili, se non dopo elassi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all' Intendente per mezzo di un

usciere del tribunale civile del luogo. In questo intervallo, l' Intendente instruirà della decisione seguita così il capo dell' amministrazione corrispondente, come il Segretario di Stato Ministro delle finanze, se si tratti di crediti contro allo Stato, o contro alle amministrazioni che dal Ministero medesimo rilevano; o pure il Segretario di Stato Ministro degli affari interni, se si tratti di crediti contro a' comuni, o contro agli stabilimenti pubblici, sollecitandoli a prendere gli espedienti pel pagamento.

Lo stesso avrà luogo, ove si tratti di sentenze e decisioni profferite da' giudici del contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra.

29. Ciò nondimeno esse non godranno di questo beneficio, ove si tratti di esecuzione di giudicati profferiti, sia dal contenzioso amministrativo, sia dal giudiziario rispettivamente; 1.° sopra azioni di revindica di un immobile; 2.° sopra controversia sulla libertà di un immobile; 3.° sopra quistioni sullo stato delle persone; 4.° sopra restituzione d'indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazj comunali, o d'indebito esatto per qualunque altra causa, purchè però la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell' anno che precede il giudicato, e la domanda della esecuzione sia fatta tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

30. Ne' casi ne' quali ha luogo il beneficio della sospensione, a' termini dell' articolo 28, dove niuno espediente sia stato preso dietro gl'impulsi dell' Intendente, sarà libero al creditore di agire sopra i mobili ed immobili così dello Stato, che degli stabilimenti pubblici e de' comuni. Per le amministrazioni dello Stato, le quali non posseggono mobili nè immobili, il creditore si dirigerà su i beni che l' amministrazione de' demanj possiede nella provincia stessa, i quali s' intenderanno obbligati di dritto a' debiti delle altre amministrazioni fiscali.

31. I creditori dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non potranno reclamare la esecuzione de' giudicati sulla cassa delle percezioni pubbliche, e su quella de' rami loro debitori, che nel solo caso in cui il giudicato porti condanna a restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche; ed in conformità di ciò che é prescritto nell' articolo 29, purchè l' esazione indebita sia seguita tra il corso dell' anno, e la esecuzione del giudicato sia domandata tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, di accordo con quello di grazia e giustizia, conformandosi al disposto in questo articolo, ci sottoporrà immediatamente un progetto di decreto, onde regolare la esecuzione sulle casse delle percezioni pubbliche, e de' rami loro affidati.

32. Quanto a' comuni ed agli stabilimenti pubblici, che mancano di ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato ne daranno comunicazione all' Intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo. L' Intendente obbligherà gli amministratori

locali ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti onde pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata e giudicata dal Consiglio d' Intendenza, salvo alla parte il gravame all' autorità superiore competente. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di dritto inscritta sullo stato discusso dell' anno prossimo susseguente. L' Intendente o gli amministratori locali, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti, come sopra, ne saranno risponsabili personalmente.

Se dopo inscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all' epoca determinata, il sindaco ed il cassiere, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno personalmente risponsabili, e non saranno discaricati di detta risponsabilità, se non dimostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

33. Gli effetti della risponsabilità espressi di sopra contro de' decurioni, de' sindaci e de' cassieri, saranno dichiarati da' Consigli d' Intendenza, e contro degl' Intendenti dalla gran Corte de' conti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Marzo 1817.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato,
Ministro di grazia e giustizia
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato,
Ministro Cancelliere
Firmato, Marchese di Circello.

Pubblicata in Napoli nel dì 5 di Aprile 1817.